

EUROHERC - R.C. AUTOCARRI (FINO A 3,5 T)

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e Altre Garanzie

GENTILE CLIENTE,

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.

- 1 IPID DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DANNI (DIP)
- 2 DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO R.C. AUTO. (DIP AGGIUNTIVO R.C.A.)
- (3) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO (DOCUMENTO REDATTO SULLA BASE DELLE LINEA GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI
- **4** INFORMATIVA PRIVACY



Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri fino a 3,5 t

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Impresa: EUROHERC Osiguranje d.d Prodotto: EUROHERC R.C. AUTOCARRI



La Compagnia EUROHERC osiguranje d.d. (Euroherc) opera in Italia sulla base della libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del C.D.A. ed è iscritta all'Albo dell Imprese Assicurative presso l'IVASS, con il codice n. II. 01347.

Il presente Documento Informativo Precontrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto: si deve fare riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia di Assicurazione/Impresa.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la RCA (Responsabilità Civile Auto) degli Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e aree equiparate a quelle di uso pubblico, con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche
- Danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, purché aperte alla pubblica
- Responsabilità Civile dei trasportati per i danni da questi involontariamente causati durante la circolazione
- Danni causati a cose e/o persone in seguito alla circolazione del veicolo
- Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione di salita e discesa di persone disabili
- Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici
- Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma
- Danni causati dal rimorchio in sosta o da manovre del rimorchio effettuate a mano

EUROHERC Assicurazioni S.p.A. (di seguito EUROHERC) risarcisce i danni fino l'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro pari ad € 6.450.000,00 per danni alle persone e pari ad € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.

Incendio (opzionale)

Furto e Rapina (opzionale)

Eventi Naturali (opzionale)

Eventi Sociopolitici (opzionale)

Cristalli (opzionale)

Assistenza stradale (opzionale)

Infortuni del Conducente (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

In caso di sinistro con responsabilità sono esclusi i danni subiti dal:

- X Conducente del veicolo responsabile del sinstro
- X Conducente del veicolo responsabile del sinistro
- X Veicolo assicurato
- X I soggetti, anche trasportati sul veicolo, che prendono parte alle operazioni di carico e scarico

In caso di sinistro con responsabilità, limitatamente alle cose, sono esclusi i danni arrecati:

- X Al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing
- Al conjuge o al convivente more uxorio
- X All'ascendente e ai discendenti, parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi ed a carico del conducente
- X A soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in rapporti di parentela, se l'assicurato sia una società.



Ci sono limiti di copertura?

EUROHERC ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- Circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
- Conducente non abilitato alla guida
- Danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato
- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- Veicolo utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, a svolgere le funzioni di istruttore
- Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta

Veicolo con targa prova

Veicolo dato a noleggio con conducente

Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive

Veicolo con revisione scaduta

Danni causati da figli minori

Conducente non previsto dalla tipologia di guida riportata in polizza

Dolo del conducente.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia e dell'Andorra. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'assicurazione NON vale per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di EUROHERC, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato all'emissione della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Si può chiedere il frazionamento semestrale del Premio con una maggiorazione del 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze

Il pagamento deve essere eseguito a favore di EUROHERC o di un suo intermediato che ha in carico il contratto sul conto dedicato. Può essere anche effettuato tramite:

- assegni postali o circolari intestati ad EUROHERC,
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (entro il 31/12/2021 fino ad € 1.999,99, dal 1º gennaio 2022 € 999,99) per rata.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino all'ora e alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato, e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Si può sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Si può risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero. In questi casi è previsto il rimborso a suo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri fino a 3,5 t

Classe veicolo - Autoveicoli-Autocarri Cat. N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: EUROHERC Osiguranje Prodotto: EUROHERC R.C.

Data di realizzazione: 01/09/2020 Data di aggiornamento: 01/01/2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

EUROHERC osiguranje d.d. è una compagnia assicurativa con sede legale nella Repubblica di Croazia, Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria – numero di registrazione in Croazia n. 060012147 – capitale sociale kn 61,0 milioni (€ 8.196.351). La Compagnia esercita l'attività assicurativa nella sezione danni in conformità con l'autorizzazione n. UP/I-453-02/07-30/19 del 06.12.2007 e UP/I-453-02/09-30/14 del 10.9.2009 rilasciate da Agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (HANFA), che ne regola l'operato. La Compagnia opera in Italia sulla base della libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del C.D.A. ed è iscritta all'Albo dell Imprese Assicurative presso l'IVASS, con il codice n. II. 01347, sito internet www.euroherc.it, indirizzo di posta elettronica: info@euroherc.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

EUROHERC Osiguranje d.d. (di seguito EUROHERC) risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

alla somma di € 3.000,00.

Quan opzion	n/personanzzazioni e possibile attivare:
Massimali	I massimali minimi previsti per legge per sinistro sono di € 6.450.000 per danni alle persone e di € 1.300.000 per dann alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto
Garanzie estese	Le seguenti estensioni di garanzia sono rilasciate gratuitamente ed automaticamente: ✓ Danni causati dalla circolazione in aree pubbliche ✓ Danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione ✓ Responsabilità civile dei trasportati e dei danni da questi involontariamente causati durante la circolazione ✓ Danni causati a cose e persone in seguito alla circolazione del veicolo ✓ Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione di salita e discesa di persone disabili ✓ Danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo viceversa purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici ✓ Danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato a norma di legge ✓ Danni causati dal rimorchio in sosta o da manovre del rimorchio effettuate a mano
Tipo di guida	La polizza può essere personalizzata in base al conducente. Le soluzioni previste sono le seguenti: ✓ Guida libera, in questo caso il veicolo può essere guidato da qualsiasi conducente. ✓ Guida esperta la guida è consentita solo se il guidatore ha un'età compresa fra i 26 anni compiuti ed i 65 anni. mancato rispetto di tale condizione comporta, in caso di sinistro, un'azione di rivalsa fino a € 3.000,00 nei confront del Contraente/Assicurato se, al momento del sinistro, si trovi alla guida una persona con caratteristiche diverse di quelle dichiarate. ✓ Guida esclusiva del conducente identificato. In questo caso la garanzia opera se alla guida vi è un conducent esclusivo ed identificato, di età non inferiore a 23 anni compiuti e munito di patente di guida italiana valida, co punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con identit diversa da quelle suindicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa sin

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Dispositivo Elettronico

Se si stipula un contratto di abbonamento con la Società Partner ai servizi di rilevazione del veicolo con tracciamento della posizione, dati di guida e rilevazione degli incidenti, hai diritto ad uno sconto sul premio R.C. auto dal 5 al 50% del premio annuo applicabile; lo sconto varia a seconda del dispositivo montato e dei servizi rilasciati. Per attivare il servizio è necessario acquistare il dispositivo ed i servizi connessi contestualmente alla polizza ed installare il dispositivo c.d. "scatola nera" secondo le informazioni del costruttore Società Partner. Detti servizi prevedono la previa installazione di dispositivo "scatola nera". In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare il contraente deve rimborsare a EUROHERC la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della "scatola nera". In caso di sinistro R.C.A., EUROHERC applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 10.000,00. In caso di sinistro Furto/Rapina del veicolo, applica la riduzione dell'indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il massimo del 50%. %. I costi di disinstallazione eventualmente stabiliti dalla Società Partner sono a carico del Contraente.

Franchigia

Se si stipula un contratto di assicurazione per la R.C. Auto che includa una franchigia in caso di sinistro, si avrà diritto ad uno sconto sul premio assicurativo.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Rinuncia alla Rivalsa

In caso di sinistro, EUROHERC rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi: conducente in stato di ebrezza, conducente non abilitato alla guida a causa di patente scaduta, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, veicolo con revisione scaduta.

Riduzione della Rivalsa

In caso di sinistro, EUROHERC limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di €5.000,00 nei seguenti casi: conducente in stato di ebrezza, danni causati da figli minori, danni ai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato a norma, in caso di veicolo con revisione scaduta.

Carico e scarico con mezzi meccanici

In caso di danni causati a terzi durante le operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuati con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, EUROHERC risarcisce i danni fino a concorrenza dei Massimali previsti per la garanzia R.C.A.

Bonus Protetto

In caso di sinistro con responsabilità principale nello stesso anno assicurativo, la Vostra classe interna non peggiorerà in occasione del rinnovo del contratto.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO (opzionale)

Garanzie di base

EUROHERC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio non doloso.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Non sono assicurati i danni:

- causati da incendio doloso.
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma,
 - √ agli accessori aggiuntivi non di serie,

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- ✓ ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo,
- da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con loro, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato,
- ✓ causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,
- √ causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.
- causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto

Sono previsti scoperti e minimi.

FURTO & RAPINA (opzionale)

EUROHERC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

Garanzie di base

- ✓ furto, rapina,
- \checkmark danni al veicolo durante la circolazione dopo il furto e la rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada.
- danni da scasso,
- ✓ le spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.		
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni: ✓ per mancata chiusura del veicolo, mancata consegna ad EUROHERC del set completo delle chiavi ed incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto, ✓ da furto delle sole chiavi del veicolo, ✓ agli accessori aggiuntivi non di serie, ✓ ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, ✓ da colpa gravo delle e attività illegita del contraente e dell'assigurate delle persone che coabitane con lui dei lere		
EVENTI NAT	URALI (opzionale)		
Garanzie di base	✓ maraggiata o maramoto		
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	o Non previste.		
Non sono assicurati i danni: ✓ da circolazione del veicolo, ✓ al motore in seguito ad aspirazione di acqua, ✓ agli impianti elettrici da fenomeni elettrici, ✓ causati da eruzione vulcanica e terremoto. ✓ da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti, ✓ agli accessori aggiuntivi non di serie, ✓ ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, ✓ da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicur ✓ causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, ✓ causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabo dolosi in genere. Sono previsti scoperti e minimi.			
EVENTI SOCI	OPOLITICI (opzionale)		
Garanzie di base	EUROHERC indennizza, fermo il limite del valore assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: v tumulti popolari		
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.		

Non sono assicurati i danni:

- √ da furto e rapina
- da circolazione del veicolo,
- da ritorsione e/o vendetta,
- ✓ avvenuti mentre il contraente, l'assicurato o il conducente partecipava all'evento sociopolitico,

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- da atti vandalici
- agli accessori aggiuntivi non di serie,
- ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo assicurato,
- da colpa grave, dolo o attività illecita del contraente o dell'assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato,
- causati da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive,
- ✓ causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto.

Sono previsti scoperti e minimi.

CRISTALLI (opzionale)

Garanzie di base

Sono coperte, fino al massimale indicato in polizza, le spese per:

✓ sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali), in conseguenza della loro rottura.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

rivalse

Non previste.

Non sono assicurati:

- ✓ le rigature e le segnature dei cristalli,
- ✓ le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento,
- le rotture conseguenti ad atti vandalici,
- √ i danni ai cristalli blindati e/o antisfondamento,
- 🗸 i danni che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice,
- i danni ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela, Limitazioni,
- i danni avvenuti in conseguenza delle operazioni di montaggio o rimozione degli stessi cristalli, esclusioni e i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni,

 - i danni alla fanaleria in genere,
 - √ i danni indiretti e preesistenti,
 - \checkmark i danni avvenuti durante la guida da parte di conducente non munite di regolare patente,
 - 🗸 i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico,
 - √ i danni subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
 - √ i danni occorsi durante la circolazione fuori strada,
 - √ i danni conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

Sono previsti scoperti e minimi.

ASSISTENZA STRADALE (opzionale)

ASSISTENZA STRADALE ZONA BASIC:

Garanzie di base

Ulteriori

garanzie

con premio

aggiuntivo

- Soccorso stradale Interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentono al
- veicolo di riprendere la marcia Traino fino all'officina più vicina
- ✓ Prestazioni erogata solo in Italia

ASSISTENZA STRADALE ZONA:

✓ Informazioni di viaggio

- Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto)
- Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell'assicurato
- ✓ Recupero del veicolo
- √ Veicolo sostitutivo
- Sistemazione in albergo
- Proseguimento del viaggio e rientro
- Autista sostitutivo
- Custodia del veicolo
- ✓ Ricerca ed invio pezzi di ricambio

ASSISTENZA STRADALE ZONA +:

- ✓ Informazioni di viaggio
- Soccorso stradale e interventi di riparazione (sul posto)
- √ Traino/trasporto del veicolo fino al luogo di scelta dell'assicurato
- ✓ Recupero del veicolo
- Veicolo sostitutivo
- Servizio taxi
- Sistemazione in albergo
- Ritorno dopo il riparo
- ✓ Proseguimento del viaggio e rientro
- ✓ Rientro del veicolo
- ✓ Autista sostitutivo
- ✓ Custodia del veicolo
- ✓ Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Limitazioni:

Fino ad un massimo di due interventi durante l'anno assicurativo (assistenza stradale BASE).

Ripetutamente nel corso dell'anno assicurativo nei limiti come definiti per le singole prestazioni (assistenza stradale ZONA e ZONA+).

Esclusioni:

- Eventi causati da dolo dell'assicurato
- Eventi causati da un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente

Limitazioni, esclusioni e rivalse

- Eventi causati da circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- Eventi causati da partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità
- ✓ Eventi causati da mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all'inizio del viaggio
- Eventi causati da un'azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- ✓ Eventi causati da sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni
- ✓ Eventi naturali di carattere eccezionale (terremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.)
- ✓ Mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l'assistenza
- Prestazioni non usufruite per scelta o per negligenza dell'assicurato.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)

Garanzie di base

Assicura gli infortuni - un'invalidità permanente o la morte - del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Non previste.

Esclusioni:

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- 🗸 derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- ✓ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;

Limitazioni. esclusioni e rivalse

- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- √ le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- ✓ le rotture sottocutanee dei tendini:
- ✓ azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati a patologie quali epilessia, sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, stati paranoici o forme maniaco – depressive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro

In relazione alla garanzia R.C.A. il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro ad EUROHERC entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).

Procedure di Risarcimento

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad EUROHERC (Risarcimento diretto):

- √ se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- ✓ se le lesioni riportate dal conducente del veicolo assicurato con EUROHERC non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- ✓ per le lesioni subite dal terzo trasportato del veicolo assicurato.

Cosa fare in caso di sinistro

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte in tutti i casi nei quali non è applicabile la procedura di risarcimento diretto (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente).

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

In relazione alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici la denuncia deve essere fatta a EUROHERC entro 3

giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.

Devi indicare la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).

Assistenza stradale

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero di telefono indicato sulla polizza RCA.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non prevista.

Rimborso del sinistro per evitare il Malus

In caso di propria responsabilità, è data facoltà al Contraente, al fine di evitare le maggiorazioni del premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, di offrire ad EUROHERC, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso.

- la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad EUROHERC.

Gestione da parte di altre imprese

Non previsto.

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 c.c.).

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Quando si sottoscrive il contratto di assicurazione R.C. Auto, si ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere, esatte e complete sui rischi da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, eventuali cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non vere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di EUROHERC, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Mancato adempimento da parte del Contraente dell'obbligo di distruzione o restituzione del certificato di assicurazione nei casi in cui EUROHERC sia costretta a pagare un sinistro conseguente all'utilizzo improprio della documentazione.

Nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, EUROHERC ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini:

- ✓ per i danni alle cose:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni
- 30 giorni se il "Modulo CAI" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

Obblighi dell'impresa

✓ per i danni alla persona:

- 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di EUROHERC e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo CAI.".

Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, EUROHERC è tenuta a effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione che includa corrette istruzioni di pagamento.

A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il danneggiato ha il diritto di prendere in visione i relativi atti ai sensi del D.M. 191/2008.



Quando e come devo pagare?

✓ furto totale del veicolo,

Premio

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Si segnala che il premio di polizza è comprensivo di imposte e contributo al SSN.

Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing ed il mezzo di pagamento utilizzabile dalla rete di intermediari è il bonifico bancario.

Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio - al netto delle imposte che restano a suo carico - pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

Rimborso

√ distruzione, demolizione e esportazione definitiva all'estero del veicolo,

✓ trasferimento della proprietà del veicolo (o deposito conto vendita) con risoluzione del contratto. In caso di denuncia di un sinistro e relativamente alla garanzia di Assistenza, EUROHERC non procede ad alcun rimborso del premio versato e non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Il contratto ha durata di un anno (o anno più frazione). Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione è operante fino alla data di efficacia del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità.

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

È prevista la sospensione temporanea della copertura assicurativa, al costo di € 15,00, nei seguenti casi:

- vendita veicolo con sostituzione di altro veicolo, cessione del veicolo in conto vendita e/o permuta dello stesso, laddove non si scelga di risolvere il contratto,
- furto, laddove non si scelga di risolvere il contratto.

Sospensione

Durante la sospensione e per tutta la durata della stessa, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato o parcheggiato in aree pubbliche o aperte al pubblico.

In caso di sospensione per una durata inferiore a giorni 60, non si procede alla proroga della data di scadenza della polizza. Sarai comunque tenuto al pagamento della seconda rata semestrale successiva alla data di sospensione del contratto



Come posso disdire la polizza?

Clausola			
di tacito			
rinnovo			

Il contratto di RCA non si rinnova automaticamente e in via tacita.

Ripensamento dopo la stipulazione

Il contratto non prevede la possibilità per il contraente di recedere dallo stesso se non alla sua scadenza naturale.

Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo
- Risoluzione furto totale o rapina del veicolo
 - trasferimento della proprietà del veicolo

In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto EUROHERC -R.C. AUTOCARRI è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 3.5 tonnellate.



Quali costi devo sostenere?

La quota percepita in media dall'intermediario è pari al 15% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

COLLET	
	Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della Prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Reclami all'indirizzo di sede legale: Repubblica di Croazia, Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria oppure al seguente indirizzo e-mail reclami@euroherc.it.
All'impresa	I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia/Punto Vendita di riferimento.
assicuratrice	Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
	EUROHERC è tenuta a dare riscontro al reclamo entro 45 giorni dal suo ricevimento.
	I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di BancoPosta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato riscontro entro 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, Fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.it. Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi

alternativi di risoluzione delle controversie, quali:			
Mediazione	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 09/08/2013, n. 98)		
Negoziazione assistita	L'esperimento dell'azione giudiziaria è subordinato, quale condizione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di un legale. La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: EUROHERC osiguranje d.d., Repubblica di Croazia, Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria o all' e-mail: info@euroherc.it.		
Altri sistemi alternativi di risoluzione	Procedura di arbitrato Ove prevista dalle Condizioni di assicurazione Liti transfrontaliere		
delle controversie	Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, consultando il sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.		

PER QUESTO CONTRATTO EUROHERC DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'IMPRESA ADERISCE AL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO A DECORRERE DAL 01/01/2023 DI CUI AGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL DPR 18 LUGLIO 2006, N. 54, PERTANTO, PER I SINISTRI VERIFICATISI DA TALE DATA, L'ASSICURATO POTRÀ RIVOLGERSI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PROPRIA IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

EUROHERC - R.C. AUTOCARRI FINO A 3,5 T E ALTRE GARANZIE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

documento redatto sulla base delle Linea Guida "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE	PAGINE
1 CONDIZIONI GENERALI	1 di 5
2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	5 di 11
3 DISPOSITIVI ELETTRONICI	12 di 13
4 SEZIONE C.V.T.	13 di 18
5 SEZIONE ASSISTENZA STRADALE	18 рт 23
6 SEZIONE SINISTRI	23 di 29
7 SEZIONE INFORTUNI	29 di 31
8 GLOSSARIO	32 di 35



1 CONDIZIONI GENERALI

Condizioni valide per tutte le garanzie (se espressamente indicate in polizza) fatto salvo quanto diversamente specificato.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

ART. 1

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell'Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

L'Assicurazione relativa alla RCA è operante fino all'ora ed alla data di efficacia del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis C.D.A). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Contratti di durata inferiore ad un anno: i contratti di durata inferiore ad un anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis C.D.A. È altresì escluso qualsiasi tipo di variazione contrattuale, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto o appropriazione indebita del veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto EUROHERC non rimborserà l'eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto, le spese e le imposte che restano a carico dell'assicurato.

ART. 2

ALTRE ASSICURAZIONI OPERATIVE

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto ad EUROHERC l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. (Codice Civile).

ART. 3

DETERMINAZIONE DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'efficacia della polizza.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario dello stesso (nel caso dei Contratti di leasing, al locatario) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza, nonché al contenuto dell'ultima Attestazione del rischio (Classe Universale) conseguita in corso di validità.

Per la stipulazione del contratto, il Contraente è tenuto a produrre la carta di circolazione del veicolo o il certificato di idoneità tecnica/certificato di circolazione del Veicolo ove previsto ed il certificato di proprietà.

CHE OBBLIGHI HO

ART. 4

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta ad EUROHERC di ogni variazione del rischio ai sensi degli articoli 1892 e 1893 C.C.

Il premio della presente polizza è calcolato con riferimento a fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica), provincia e codice di avviamento postale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di Leasing del veicolo assicurato e a comunicarne tempestivamente eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio. Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o locatario in caso di leasing, se persona fisica oppure la partita IVA, se persona giuridica.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento dei danni conseguenti al sinistro saranno oggetto di successiva rivalsa, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Nel caso, invece, di dichiarazioni false e reticenti rilasciate con dolo, EUROHERC avrà diritto di rivalsa per l'intera somma pagata a titolo di risarcimento.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.



MANCATA CONSEGNA DEI DOCUMENTI O DOCUMENTI NON CONFORMI:

All'atto della stipulazione di una nuova polizza di responsabilità civile auto, EUROHERC acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, EUROHERC acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. EUROHERC verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto e all'eventuale conguaglio del premio. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, EUROHERC, fermo quanto previsto sopra, potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all'eventuale conguaglio del premio.

ART. 5

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Per l'intera durata del Contratto il Contraente è tenuto a comunicare ad EUROHERC qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. EUROHERC può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che EUROHERC non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano ad EUROHERC i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, EUROHERC non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto.

Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, quindi, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio

da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

ART. 6

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla emissione della polizza. Le eventuali rate semestrali devono essere pagate alle relative scadenze.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice Civile ed EUROHERC risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di Premio successiva.

Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali Sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito a favore di EUROHERC sul conto dedicato o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con EUROHERC.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente a favore di EUROHERC tramite:

- assegni postali o circolari intestati ad EUROHERC,
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico,
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 7

ESTENSIONE TERRITORIALE GARANZIA R.C.A.

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

L'Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la polizza preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), EUROHERC rilascia il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta



Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione ad EUROHERC. **EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

GARANZIA C.V.T.

L'Assicurazione vale nell'ambito territoriale per la quale è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.

ASSISTENZA STRADALE

L'Assicurazione Assistenza Stradale opera nei seguenti ambiti territoriali:

- ZONA BASIC solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
- ZONA e ZONA+ nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell'Islanda, del Lichtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea.

VARIAZIONE CONTRATTUALI

ART. 8

CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione,
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo.
- alienazione o deposito in conto vendita,
- furto totale del veicolo,

il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo, la risoluzione o la sospensione del Contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

In base alle presenti Condizioni, la cessione del Contratto non è possibile.

ART. 9

SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO CON ALTRO VEICOLO

La sostituzione della polizza in corso su nuovo veicolo può attivarsi una sola volta per ciascun contratto.

Per effettuare la sostituzione il Contraente dovrà mettere a disposizione:

- il documento attestante la rottamazione in visura ufficiale dalla banca dati PRA
- l'atto di vendita del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
- l'atto di conto vendita (documentazione contrattuale) nel caso del deposito in conto vendita

- il documento attestante la esportazione definitiva del veicolo in visura ufficiale dalla banca dati PRA
- denuncia alle autorità competenti in caso di furto totale.

EUROHERC provvederà ad emettere un apposito documento contrattuale e la garanzia è valida per il nuovo veicolo, con un eventuale conguaglio sul premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia R.C.A., e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Per richiedere la sostituzione del veicolo oggetto del Contratto con altro veicolo, **il Contraente deve**:

- comunicare per iscritto la variazione,
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolatoria,
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito,
- distruggere o restituire ad EUROHERC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato,
- inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROHERC ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 8 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tal caso, solo per la garanzia R.C.A, EUROHERC rimborserà la parte di premio per il periodo di rischio non goduto, al netto dell'imposte, del contributo sanitario nazionale e delle eventuali spese previste dalla normativa vigente, calcolando 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo.

EUROHERC non rimborserà in nessun caso il premio per la garanzia Assistenza stradale.

A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 8, la risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita a condizione che la richiesta di risoluzione sia pervenuta all'Impresa o all'intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla vendita; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta.
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato, a condizione che la richiesta di



risoluzione sia pervenuta all'Impresa o all'intermediario che ha in carico il contratto entro il giorno successivo alla consegna in conto vendita documentata da specifico atto; nei casi in cui la richiesta sia giunta successivamente, la risoluzione ha effetto dalle ore 24 della data di ricezione della richiesta.

 dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo al giorno successivo alla data della denuncia alle autorità competenti in caso di furto.

Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:

- comunicare per iscritto la variazione,
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato,
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolatoria (escluso il caso di furto),

Il Contraente deve distruggere o restituire ad EUROHERC il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROHERC ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 11

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto può essere richiesta una sola volta per ciascun contratto e solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, per iscritto e previa restituzione della polizza in originale.

EUROHERC consente la sospensione nel caso di:

- furto o rapina,
- perdita di possesso del veicolo,
- distruzione totale del veicolo,
- demolizione, demolizione per esportazione.

Il Contraente è tenuto a provvedere alla distruzione, per conto di EUROHERC, del certificato di assicurazione e della Carta Verde.

Il Contraente ha obbligo di comunicare EUROHERC il furto o distruzione del veicolo attestata da certificato di rottamazione ottenuto da visura al PRA o denuncia ratificata. EUROHERC provvederà alla verifica della documentazione pervenuta e alla successiva sospensione della copertura assicurativa.

Per i contratti con frazionamento del premio, l'intero premio e dovuto al momento della richiesta di sospensione a il Contraente è tenuto a corrispondere il premio residuo. Le eventuali rate insolute vanno corrisposte ad EUROHERC anche successivamente alla risoluzione del contratto.

La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate dalla EUROHERC, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- · di durata inferiore all'anno
- che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.
- nei primi 30 giorni e negli ultimi 30 giorni di validità.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno salvo deroga a discrezione di EUROHERC.

La durata massima della sospensione è pari a 180 giorni. Oltre tale termine il contratto si intende risolto. Nulla sarà dovuto da parte del cliente e EUROHERC restituirà solamente per la garanzia R.C.A il premio residuo al netto di imposte e spese qualora il Contraente ne faccia specifica richiesta scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sospensione ha un costo di gestione di euro 15,00.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione o restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da EUROHERC ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione della copertura assicurativa è subordinata alla previa verifica da parte di EUROHERC delle condizioni di riattivazione.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purché il Contraente sia divenuto il proprietario assicurato (nel caso dei Contratti di leasing, il locatario) del nuovo veicolo e siano mantenute le stesse circostanze di rischio. In caso di riattivazione del contratto su altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, demolito oppure sia stato oggetto di furto. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova polizza con medesima classe CU, con effetto dalla data di riattivazione e con data di scadenza uguale al contratto sostituito qualora la sospensione abbia avuto una durata inferiore a 60 giorni.

Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 60 giorni la scadenza del Contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

In caso di sospensione del Contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.



ALTRE NORME

ART. 12

LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE

E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 13

ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato da EUROHERC in qualità di sostituto d'Imposta.

ART. 14

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 15

PROCEDURA PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, L'EMISSIONE DELLA POLIZZA E DI ALTRA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO

La documentazione necessaria all'emissione del Contratto è comunicata al momento della presentazione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il Certificato di proprietà, copia della ricevuta di pagamento ed eventualmente altra documentazione su richiesta di EUROHERC.

TEMPISTICHE

Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque dell'emissione della polizza, decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è indicato in 2 giorni lavorativi. EUROHERC, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all'incasso delle somme dovute, e qualora il Contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale EUROHERC provvederà a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo

di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, EUROHERC, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni, si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestato di Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa.

EUROHERC si riserva la facoltà di richiedere l'integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intenderà perfezionato.

EUROHERC richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato,
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.

Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, o tali dichiarazioni risultassero non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati EUROHERC, fermo restando il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C., potrà riclassificare il Contratto ed emettere un'appendice integrativa di polizza, per la corresponsione dell'eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del Contraente.

In tal caso, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di premio a suo debito, entro la data di scadenza del Contratto. Il mancato pagamento dell'integrazione del premio eventualmente dovuta sarà considerato, ai sensi dell'art. 1901 C.C., motivo di sospensione della copertura.

2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 16

OGGETTO DELLA GARANZIA

EUROHERC assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile da circolazione stradale per la quale è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi della circolazione del veicolo descritto in polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, Voi avrete l'obbligo di risarcire tali danni. L'assicurazione vi



protegge da questo rischio perché risarcirà il danno al posto vostro.

Quando il veicolo assicurato e un rimorchio identificato con targa propria la garanzia vale **esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice** (cosiddetto "rischio statico"):

- causati dal rimorchio in sosta,
- · derivanti da manovre a mano,
- derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

In ogni caso non sono considerati Terzi coloro che:

- · occupano il rimorchio,
- partecipano alle manovre a mano,
- sono comunque addette all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.

L'assicurazione R.C.A. copre anche:

- a) danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, con l'esclusione delle aree, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili,
- b) per i veicoli destinati al trasporto cose, la garanzia comprende la responsabilità civile del contraente, del proprietario e del committente, se persona diversa, per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate,
- c) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso,
- d) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili,
- e) danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 17

SOGGETTI ESCLUSI DALL' ASSICURAZIONE

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente,
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
 - a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario,

- l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing,
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento,
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice delle Assicurazioni

ART. 18

ESCLUSIONI E RIVALSA

L' Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,
- b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione,
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e successive modificazioni,
- d) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore,
- e) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso,
- f) nel caso di veicolo con targa prova,
- g) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente,
- h) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara,
- i) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta,
- j) in caso di dolo del conducente.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, EUROHERC eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme



che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE R.C.A.

Le seguenti condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.

ART. 19

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga dell'Art. 18 -Esclusioni e Rivalsa delle Condizioni di Assicurazione, EUROHERC, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei casi di tossicodipendenza certificata,
- b) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore, nel caso in cui il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta. Qualora detta patente non venisse rinnovata alle stesse condizioni ed entro 3 mesi dalla data del sinistro, EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso.
- c) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/locatario del veicolo,
- d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. EUROHERC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
- e) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.

ART. 20

RIDUZIONE DELLA RIVALSA

A parziale deroga dell'Art. 17 - Esclusioni e Rivalsa delle Condizioni di Assicurazione, EUROHERC limiterà il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000 nei seguenti casi:

a) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), ad eccezione dei casi di etilismo cronico o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e

dei casi di tossicodipendenza certificata,

- b) per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori o persone soggette a tutela del proprietario e con lui conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario/ locatario del veicolo,
- c) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni sulla carta di circolazione. EUROHERC si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
- d) qualora il veicolo non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.

ART. 21

CARICO E SCARICO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

EUROHERC assicura, nei limiti dei massimali indicati in polizza per la garanzia R.C.A., la responsabilità civile del contraente, del proprietario e del committente, se persona diversa, per i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo indicato in

Fermo quanto previsto dall'Art. 18 - Esclusioni e Rivalsa delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- per i danni alle persone trasportate sul veicolo ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico,
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico.
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione e dalle leggi vigenti.

ART. 22

BONUS PROTETTO

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verificato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all'attribuzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe EUROHERC e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il Sinistro pagato per primo.

Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode con seguito.



COME MI ASSICURO

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della polizza – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'Attestato sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

ART. 23

FORMULA BONUS/MALUS

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/ Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione. Il "Bonus/Malus" si articola in 25 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in Tariffa.

ART. 23.1

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE INTERNA EUROHERC

Ai fini della determinazione della classe di merito di assegnazione interna EUROHERC, si prende come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'Attestazione sullo stato del rischio.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna EUROHERC.

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna EUROHERC, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna EUROHERC 14 (salvo quanto espressamente indicato all'articolo "23.2 delle Condizioni di assicurazione"),
- in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna EUROHERC determinata dall'applicazione della Tariffa e delle Tabelle di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto.
- in presenza di una Attestazione EUROHERC in corso di validità

- relativa ad una polizza che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione del prodotto EUROHERC, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo "23.3 delle Condizioni di assicurazione" - viene assegnato alla stessa classe di merito interna EUROHERC indicata nell'Attestazione,
- relativa ad una polizza che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo "23.3 delle Condizioni di assicurazione" - viene assegnato alla classe di merito interna EUROHERC determinata sulla base dei criteri indicati dalla Tariffa in vigore al momento della stipulazione della Polizza

ART. 23.2

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI UN ULTERIORE NUOVO VEICOLO (COSIDDETTA LEGGE "BERSANI")

EUROHERC, ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova polizza, relativa a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della polizza o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla polizza una classe di merito di assegnazione - sia interna EUROHERC che C.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima Attestazione conseguita sul veicolo già assicurato.

ART. 23.3

CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA EUROHERC E C.U.

EUROHERC, in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in presenza di una Attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna EUROHERC, determinata con i criteri indicati all'articolo "23.1 delle Condizioni di assicurazione", sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva all'estero, furto totale o appropriazione indebita del veicolo assicurato, purché il proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquistato in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992),
- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestati possono conservare la classe C.U. maturata sul veicolo ora intestato ad altri,
- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul veicolo ceduto,
- acquisto da parte dell'utilizzatore del veicolo in leasing



operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro veicolo dal medesimo acquistato,

- acquisto di un veicolo da parte del conduttore di un veicolo di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap,
- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte,
- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa,
- trasferimento della proprietà del veicolo assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

ART. 23.4

RIENTRO DEL VEICOLO ASSICURATO DAL CONTO VENDITA

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, ed il proprietario rientri in possesso del veicolo e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna EUROHERC sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

ART. 23.5

RITROVAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO OGGETTO DI FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA

Qualora il veicolo oggetto di furto o appropriazione indebita venga ritrovato, e il proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna EUROHERC sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

ART. 23.6

VEICOLO GIÀ ASSICURATO IN PASSATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui la nuova polizza si riferisca ad un veicolo già assicurata in passato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna EUROHERC da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass nº 72 del 16 aprile 2018, e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

ART. 23.7

REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA EUROHERC

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito interna EUROHERC di pertinenza, in base alla Tabella di seguito riportata a seconda che EUROHERC abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con responsabilità principale.

Si terrà conto inoltre

• dei Sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della Sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive,

	Tabella 1 - regole evolutive				
	Classe di merito di assegnazione interna EUROHERC in base a				
	- numero di sinistri con responsabilità principale pagati e				
	- numero di volte che la responsabilità paritaria cumulata per i sinistri pagati ha raggiunto almeno 51% nel corso degli ultimi 5 anni				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna EUROHERC di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiung. della classe di merito 25)	+5 (fino al raggiung. della classe di merito 25)	+8 (fino al raggiung. della classe di merito 25)	+11 (fino al raggiung. della classe di merito 25)



• delle agevolazioni previste dall'articolo 134, comma 4-ter, del Codice per i Contraenti che hanno installato il dispositivo elettronico

ART. 23.8

RIAPERTURA E LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

Nel caso in cui un Sinistro già archiviato senza seguito venga riaperto e liquidato, EUROHERC procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di premio.

ART. 23.9

FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

È data la facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo ad EUROHERC il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Per conoscere l'importo liquidato e, qualora tale facoltà sia esercitabile, per rimborsare i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma.

ART. 23.10

Sostituzione del contratto e mantenimento della CLASSE DI MERITO INTERNA EUROHERC

La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il periodo di osservazione in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna EUROHERC - purché il proprietario (nel caso dei Contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

ART. 24

SINISTRI "TARDIVI" E SINISTROSITÀ DELLE POLIZZE DI DURATA TEMPORANEA

EUROHERC, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna EUROHERC e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della polizza tiene conto:

- dei Sinistri non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri "tardivi"), in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto,
- dei Sinistri relativi a polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

EUROHERC ha il diritto di verificare i dati sui sinistri pagati per le polizze scadute precedenti e che sono stati inviati al database (ATRD) presso ANIA

ART. 25

FRANCHIGIA

L'Assicurazione può essere stipulata nella formula tariffaria con Franchigia.

In questo caso, EUROHERC corrisponderà ai terzi danneggiati l'intero importo del danno provocato oppure, in caso di risarcimento diretto, corrisponderà alla compagnia del terzo l'importo del forfait tramite la Stanza di compensazione gestita dalla Consap S.p.a..

Per l'ammontare della franchigia, indicata in polizza, EUROHERC, dopo aver pagato il danneggiato o, in caso di Risarcimento diretto, dopo che l'altra compagnia assicurativa ha risarcito il proprio Assicurato, promuoverà l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato e richiederà il pagamento della franchigia.

La franchigia può essere raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all' Unione Europea.

ART. 26

DICHIARAZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI

Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla guida (cd "Guida Libera").

Tuttavia, a discrezione di EUROHERC potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali:

"Guida Esperta"

La garanzia opera se alla guida vi è un conducente qualsiasi, anche occasionale, di età non inferiore a 26 anni compiuti e non superiore a 65 anni ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, EUROHERC eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino ad un massimo di € 3.000.

"Conducente esclusivo ed identificato"

La garanzia opera se alla guida vi è un conducente esclusivo ed identificato di età non inferiore a 23 anni compiuti munito di patente di guida Italiana valida con punteggio non inferiore a 20 punti. Se al momento del sinistro, alla guida del veicolo si trovi una persona con caratteristiche diverse da quelle sopra rappresentate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa che le compete per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati fino al massimo di € 3.000.



ART. 27

Modifica del premio in base alle misure tariffarie

ART. 27.1

MODIFICA DEL PREMIO IN GENERALE

Verifica del premio

Nei contratti di assicurazione RC Auto in corso, EUROHERC riserva il diritto e l'obbligo, una volta all'anno, di rivedere i premi al fine del loro mantenimento oppure, se è necessario, di effettuare il loro allineamento (aumento o diminuzione). Lo scopo di tale verifica è verificare quanto segue:

- adempimento permanente degli obblighi previsti dal contratto di assicurazione da parte di EUROHERC,
- calcolo oggettivo del premio,
- equilibrio tra rischio reale, rischio assicurato e corrispettivo premio.

Regole per la verifica

Per la verifica del premio valgono le regole seguenti:

- si applicano approvati principi attuari matematici e tecniche assicurative approvate,
- i contratti di assicurazione per i quali, secondo i principi attuari matematici si prevedono simili corsi di rischio, durante la verifica si unificano,
- si prendono in considerazione le variazioni del costo dei sinistri (inclusi i costi di liquidazione del sinistro) effettivamente sostenuti fino all'ultima determinazione del premio e sono quindi previste fino alla successiva verifica; i margini di profitto, come pure i supplementi individuali al premio e gli sconti sul premio, restano invariati,
- vengono prese in considerazione anche le informazioni statistiche delle associazioni delle compagnie di assicurazione dell'industria assicurativa italiana.

Maggiorazione e diminuzione del premio

Qualora la verifica dimostra premi maggiori rispetto a quelli precedenti, EUROHERC ha il diritto di aumentarli per l'importo della differenza. Qualora la verifica dimostri premi inferiori a quelli precedenti, EUROHERC ha l'obbligo di diminuirli per l'importo della differenza.

Confronto con gli importi per i nuovi contratti

Se i premi stabiliti per i contratti esistenti sono superiori ai premi per i contratti che vengono nuovamente stipulati e se le tariffe per i contratti esistenti e per i contratti che verranno nuovamente stipulati contengono le stesse caratteristiche del calcolo del premio, gli stessi dati sulle caratteristiche del calcolo del premio e la stessa copertura assicurativa, EUROHERC per i contratti esistenti può richiedere solamente i premi per i contratti che verranno nuovamente stipulati.

Decorrenza della modifica del premio

La modifica del premio diventa valida con l'inizio del successivo anno assicurativo.

ART. 27.2

MODIFICA DEL GRUPPO TARIFFARIO

Modifiche, sostituzioni e aggiunta di nuove disposizioni

EUROHERC ha il diritto, nei contratti di assicurazione esistenti, di modificare (sostituire le esistenti o aggiungere nuove) le disposizioni del calcolo del premio, in particolare del sistema delle classi di merito, del calcolo del premio per regioni (o comuni) e delle altre caratteristiche della tariffazione del rischio, al fine di garantire una relazione appropriata tra i premi assicurativi e i sinistri, se le regole sul tipo e la dimensione del rischio assicurato riconosciute dai principi attuari matematici e le tecniche assicurative lo confermano.

Decorrenza della modifica

Le disposizioni modificate e le relative modifiche del premio diventano valide con l'inizio del successivo anno assicurativo.

ART. 28

ATTESTATO DI RISCHIO

EUROHERC, in conformità al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 (e successive modifiche) consegna al Contraente e, se persona diversa agli aventi diritto, l'attestato di rischio.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web www.EUROHERC-assicurazioni.it da attivarsi su richiesta del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi dieci anni.

Gli attestati di rischio rilasciati in via cartacea non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

Per poter fruire del proprio attestato, in sede di stipula, EUROHERC, deve poter reperire direttamente dalla banca dati ANIA ATRC il documento con valore legale.

EUROHERC non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione,
- contratti stipulati per una durata inferiore ad un anno,
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio,
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo di osservazione.

Validità: Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio (art. 8 delle presenti Condizioni),
- risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione.



3 DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART. 29

DISPOSITIVI ELETTRONICI (CHE REGISTRANO LE ATTIVITÀ DEL VEICOLO)

ART. 29.1

PREMESSA

EUROHERC, a fronte dell'installazione di un dispositivo elettronico che soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge e con le modalità previste dalle norme vigenti, si riserva di applicare uno sconto dal 5% al 50% sul premio di polizza. La gestione della raccolta ed elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici è affidata alla Società Partner di EUROHERC o che eroga il servizio. EUROHERC si riserva la facoltà di proporre al cliente che ha installato il dispositivo di una sua Società Partner, in fase di rinnovo, un'agevolazione tariffaria, sulla base delle informazioni raccolte dal dispositivo elettronico. A prescindere dalla modalità di offerta l'Assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili presso il sito internet www.EUROHERC-assicurazioni.it e all'interno della propria Area Personale.

ART. 29.2

CONDIZIONI DELLA SOCIETÀ PARTNER

EUROHERC ha stipulato un accordo col provider telematico della Società Partner, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite il dispositivo satellitare di seguito definito dispositivo elettronico o "Scatola Nera".

Presupposti per la validità delle presenti condizioni e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di premio sono:

- l'installazione/attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo elettronico,
- la stipulazione del Contratto di abbonamento ai servizi del provider telematico,
- la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente ad oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, con la Società Partner specializzata nella fornitura di sistemi e servizi telematici.

Si rinvia al predetto Contratto di abbonamento a servizi del provider telematico sottoscritto dal Contraente successivamente al contratto di assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali,
- diritti dell'interessato,
- definizioni,
- oggetto del contratto.
- natura del contratto e sua durata,
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione,
- estensione territoriale,
- · canone e sue modalità di calcolo,

- installazione. disinstallazione. reinstallazione del dispositivo elettronico.
- cessazione del contratto.

ART. 29.3

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del dispositivo elettronico si impegna a:

- 1) consegnare a EUROHERC copia del contratto stipulato con la Società Partner,
- 2) fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il dispositivo elettronico da un installatore convenzionato col provider telematico (di seguito denominato "installatore convenzionato"), entro 7 giorni lavorativi dalla data di pagamento del premio assicurativo o di effetto della polizza se successiva,
- 3) comunicare immediatamente a EUROHERC il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi alla Email: EUROHERC@EUROHERC-assicurazioni.it.,
- 4) trasferire il dispositivo elettronico in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente a EUROHERC che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del provider telematico. I costi di disinstallazione ed installazione del dispositivo su altro veicolo, sono a carico del Contraente/Assicurato,
- 5) recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Dispositivo elettronico, segnalato dal Servizio Clienti del Provider Telematico della Società Partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti della Società Partner, mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti della Società Partner e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato,
- 6) contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata dal Servizio del Provider stesso dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento di cui al Art.29.2. Per il servizio di ricerca del veicolo il cliente, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto,
- 7) recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del dispositivo elettronico: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti che



implicano un'installazione del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo elettronico.

ART. 29.4

DIRITTI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro RCA, il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal dispositivo elettronico.

ART. 29.5

INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL ART. 28.3

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al Art.29.3 - Obblighi del Contraente il Contraente si obbliga:

- qualora non si sia verificato alcun sinistro, a rimborsare ad EUROHERC la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla Tariffa RC Auto per la garanzia R.C.A ed il premio che sarebbe stato pagato sulla base di dette tariffe in assenza del dispositivo elettronico per l'intero periodo assicurativo,
- se prima del pagamento della predetta differenza di premio si dovesse verificare un sinistro R.C.A. il furto o la rapina del veicolo, a rimborsare ad EUROHERC la parte del danno pagato ai terzi danneggiati, ovvero partecipare in misura ridotta sull' indennizzo come previsto dall'art. 29.7 delle presenti Condizioni di Assicurazione,
- rispetto agli obblighi di cui ai punti 6) e 7) dell'art.
 29.3 in caso di furto del veicolo rimane, fermo restando il disposto dell'art.
 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio).

ART. 29.6

Agevolazioni per la garanzia R.C.A.

In virtù della tipologia del veicolo assicurato, al momento della stipulazione, troverà applicazione sulla Tariffa per la garanzia R.C.A la riduzione di premio derivante dalla percentuale fissa e variabile prevista in quel momento dalle procedure di emissione per quanto attiene le polizze con dispositivo elettronico.

EUROHERC, attraverso la rete degli installatori convenzionati col provider telematico della Società Partner, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al dispositivo elettronico installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.

ART. 29.7

RIVALSA E RIDUZIONE DELL'INDENNIZZO

In caso di R.C.A. sinistro subiti e pagati, EUROHERC esperirà nei confronti dell'Assicurato azione di rivalsa per le somme effettivamente pagate ai terzi danneggiati in virtù della garanzia RCA nei seguenti casi:

- assenza del dispositivo,
- inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo indicato in polizza,
- mancata installazione sul veicolo entro il termine di 7 giorni lavorativi dal giorno di emissione della polizza.

L'azione di rivalsa verrà esercitata in qualsiasi momento nel caso in cui si verifichino una delle predette casistiche, in proporzione della differenza fra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di premio previste per l'installazione del dispositivo elettronico il premio che sarebbe stato applicato, sulla base della tariffa in vigore presso la EUROHERC al momento della conclusione del contratto, con il massimo di € 10.000.00.

In caso di Furto e/o Rapina del veicolo, in deroga a quanto stabilito in polizza, l'Indennizzo dovuto in caso di mancato ritrovamento del veicolo o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'75% del Valore assicurato (danno totale), sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione del dispositivo elettronico e quello che sarebbe stato applicato sulla base della Tariffa in vigore presso la EUROHERC al momento della conclusione del contratto, in assenza del dispositivo, con il massimo del 50%.

ART. 29.8

Informazioni per il Contraente in caso di Crash

Nel caso di rilevamento di crash il dispositivo elettronico trasmetterà l'informazione in tempo reale al provider telematico il quale provvederà ad inviare (entro 30 minuti dall'avvenimento del crash) un proprio fiduciario sul teatro del sinistro.

Il fiduciario provvederà ad effettuare rilevazione fotografica della dinamica del sinistro e aiuterà il Contraente nella compilazione dei documenti di denuncia del sinistro.

Il fiduciario completerà tutte le operazioni necessarie a garantire il minor disturbo possibile al Contraente fornendo in caso di richiesta anche il servizio di carro attrezzi.

4 SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 30

Oggetto della Garanzia

EUROHERC assicura i rischi relativi al veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", "Franchigia e scoperti", "Pagamento dell'Indennizzo" e "Denuncia del Sinistro e



obblighi del contraente o dell'assicurato" si rimanda ai relativi articoli della Sezione sinistri delle presenti Condizioni di assicurazione.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 31

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'Assicurazione non comprende i danni:

- salva specifica pattuizione, relativi agli accessori aggiuntivi non di serie,
- salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, agli animali, alle merci ed alle attrezzature e cose trasportate sul veicolo,
- salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, incendio doloso) e fenomeni naturali (quali ad esempio inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto),
- causati da dolo, colpa grave o attività illecita del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato,
- determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento,
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni,
- conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività,
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ed allenamenti.
- avvenuti durante la guida da parte di conducente non munite di regolare patente,
- subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo),
- · occorsi durante la circolazione fuori strada,
- conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato,
- i danni indiretti e preesistenti,
- i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 32

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione opera nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

(1) GARANZIA INCENDIO

ART. 33

CHE COSA È ASSICURATO

EUROHERC si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti da incendio, non doloso.

ART. 33.1

CHE COSA NON È ASSICURATO

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per danni:

- subiti dal veicolo assicurato per effetto di incendio doloso:
- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma.

ART. 33.2

LIMITAZIONI VALIDE PER LA GARANZIA ÎNCENDIO

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Tuttavia i limiti all'indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la EUROHERC (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).

(2) GARANZIA FURTO E RAPINA

ART. 34

CHE COSA È ASSICURATO

EUROHERC si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti da:

- furto (totale, parziale o tentato),
- rapina
- danni al veicolo, durante la circolazione dopo il furto o la rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada,
- danni da scasso: causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di furto o di rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel veicolo.



La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale. In caso di danno parziale di parti interne del veicolo la garanzia opera in presenza di segni di effrazione.

In caso di ritrovamento del veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione ad EUROHERC. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo.

Fermo quanto sopra, l'assicurazione è estesa:

- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto parziale o totale: in questo caso EUROHERC rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del veicolo fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione:
 - se il veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal furto,
 - se il ladro è entrato nell'abitacolo.

In caso di posto auto protetto dichiarato in polizza, la garanzia opera anche se il veicolo non si trova collocato, al momento del furto, nel box.

ART. 34.1

CHE COSA NON È ASSICURATO

Fermo quanto indicato all'art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Furto e Rapina non è operante:

- in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna ad EUROHERC del set completo delle chiavi di accensione. Per set completo delle chiavi si intendono tutte le chiavi originali ed ogni duplicato regolarmente richiesto alla casa costruttrice. In caso di smarrimento di una o più chiavi il mancato invio sarà giustificato solo dall'inoltro di apposita denuncia alle Autorità sporta in data precedente a quella di accadimento del furto. Con l'invio delle chiavi l'Assicurato autorizza EUROHERC ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice circa il numero dei duplicati di chiavi richiesti e prodotti ed il contenuto della memoria interna,
- in caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto,
- in caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione,
- in caso di furto delle sole chiavi del veicolo,
- danni alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a furto e rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada,
- per danni dovuti ad appropriazione indebita,
- per costi sostenuti per il recupero del Veicolo in caso di ritrovamento del veicolo.

ART. 34.2

Limitazioni valide per la garanzia Furto e Rapina

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo

scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Tuttavia i limiti all'indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la EUROHERC (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).

ART. 34.3

ANTIFURTO SATELLITARE (CLAUSOLA OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Il Contraente/Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.

Si impegna inoltre, su richiesta di EUROHERC, a fornire idonea documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività del sistema satellitare al momento del sinistro ed a dimostrare l'esistenza e la validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione delle ricevute di pagamento dell'abbonamento o altra documentazione equipollente).

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza EUROHERC ad interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all'evento e nei giorni successivi.

In caso di Furto o Rapina, il Contraente/Assicurato, conferisce ad EUROHERC la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del Veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, nei giorni precedenti e successivi l'evento denunciato. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico del Contraente/ Assicurato.

Qualora sia dichiarato in polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50%. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.



(3) GARANZIA EVENTI NATURALI

ART. 35

CHE COSA È ASSICURATO

EUROHERC si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- inondazione, alluvione,
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua,
- · mareggiata o maremoto,
- grandine,
- trombe d'aria, tempeste ed uragani,
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici (terremoto) od eruzioni vulcaniche,
- caduta di alberi o sassi purché in conseguenza di eventi indicati nell'articolo presente.

ART. 35.1

CHE COSA NON È ASSICURATO

Fermo quanto indicato all'art. 31 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Eventi naturali non è operante per i danni:

- che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza;
- in cui non è possibile trovare riscontro dell'evento denunciato nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo del sinistro;
- conseguenti alla circolazione dei veicoli in area pubblica e/o privata;
- da allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- di acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi;
- dovuti da movimenti tellurici (terremoto), eruzioni vulcaniche

ART. 35.2

Limitazioni valide per la garanzia Eventi Naturali

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Tuttavia i limiti all'indennizzo (franchigia, scoperto e minimo

per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la EUROHERC (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).

(4) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

ART. 36

CHE COSA È ASSICURATO

EUROHERC si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- · tumulti popolari,
- manifestazioni turbolente o violente,
- scontri con la polizia,
- risse,
- atti di terrorismo e sabotaggio.

ART. 36.1

Che cosa NON è assicurato

Fermo quanto indicato all'art. 30 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Eventi Sociopolitici non è operante per i danni:

- da furto e rapina,
- causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta,
- conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata,
- avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico,
- provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).

ART. 36.2

Limitazioni valide per la garanzia Eventi Sociopolitici

Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Tuttavia i limiti all'indennizzo (franchigia, scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la EUROHERC (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).

(5) GARANZIA CRISTALLI

ART. 37

CHE COSA È ASSICURATO

EUROHERC si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti



al'Assicurato, comprese le spese documentate di montaggio, sostituzione o riparazione di cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, dovuti a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi, o per fenomeno naturale.

La garanzia non opera quando l'evento può essere coperto da altra idonea garanzia presente in polizza.

La garanzia è prestata fino al raggiungimento del massimale riportato nella scheda di polizza, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e per un solo sinistro per ogni anno assicurativo.

ART. 37.1

CHE COSA NON È ASSICURATO

Fermo quanto indicato all'art. 31. delle Condizioni di assicurazione, la garanzia Cristalli non è operante per:

- le rigature e le segnature dei cristalli,
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento,
- le rotture conseguenti ad atti vandalici,
- i danni ai cristalli blindati e/o antisfondamento,
- i danni che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice,
- i danni ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela,
- i danni avvenuti in conseguenza delle operazioni di montaggio o rimozione degli stessi cristalli,
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni,
- i danni alla fanaleria in genere,
- · danni riportati al veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli.

ART. 37.2

LIMITAZIONI VALIDE PER LA GARANZIA CRISTALLI

In caso di sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'assicurato la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in polizza.

Tuttavia i limiti all'indennizzo (scoperto e minimo per sinistro) non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati convenzionati con la EUROHERC (sempre che al momento del sinistro tale convezione sia operante).

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE C.V.T.

ART. 38

Opzioni aggiuntive per CVT

Le seguenti opzioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.

ART. 38.1

Opzione Valore a nuovo per Danno totale (valida per la SOLA GARANZIA INCENDIO, FURTO E RAPINA)

In caso di Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in polizza, in caso di perdita totale del veicolo, l'importo del Danno indennizzabile è pari alla somma assicurata del veicolo.

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione Sinistri CVT.

COME MI ASSICURO

ART. 39

VALORE DEL VEICOLO, ACCESSORI E OPTIONAL (SOMMA ASSICURATA)

Il veicolo è assicurato al completo degli accessori di serie della casa costruttrice (per es. apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo).

Il valore del veicolo assicurato è determinato dalla fattura di acquisto o dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o, in mancanza dal corrente mercato dell'usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli Optional se presenti.

La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:

- nella Formula "Valore a nuovo", al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo,
- nella Formula "Valore commerciale", al valore di mercato del veicolo.

Per assicurare gli optional, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in Polizza in uno specifico capitale assicurato.

Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia.

Si precisa che la Formula "Valore a Nuovo" è valida esclusivamente per le garanzie Incendio e Furto e Rapina.

ART. 39.1

ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO NELLA FORMULA "VALORE A NUOVO"

Nelle annualità successive a quella di stipula del contratto, a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangono invariati rispetto al contratto originario, i premi delle Garanzie Incendio e Furto e Rapina sono ridotti in conformità alla seguente tabella:



Età del Veicolo	Coefficiente di premio		
Entro 6 mesi	100		
oltre 6 mesi fino a 12 mesi	80		

Tabella di evoluzione dei premi delle Garanzie Incendio e Furto e Rapina

ART. 39.2

Adeguamento del valore assicurato nella Formula "Valore commerciale"

Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da EUROHERC, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L'assicurato può richiedere l'adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.

ART. 40

REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del sinistro, il valore del bene assicurato (A) risulta superiore a quello riportato sulla polizza (B), EUROHERC risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

5 SEZIONE ASSISTENZA STRADALE

CHE COSA È ASSICURATO

ART. 41

Oggetto della Garanzia

L'assistenza stradale viene stipulata come garanzia accessoria alla copertura assicurativa alla RC auto.

EUROHERC si obbliga, tramite la Struttura organizzativa, di fornire **una o più prestazioni di assistenza definite dall'art. 47** nei confronti del veicolo indicato nella polizza RC auto in caso di situazione di difficoltà come conseguenza di un evento indicato dall'articolo sopraindicato.

L'assicurato, onde poter ottenere una prestazione di assistenza, dovrà prendere contatto con la Struttura organizzativa, utilizzando il numero fornitogli al momento della stipula del contratto di assicurazione RC auto.

Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.

Le prestazioni di cui all'articolo 47.2 e 47.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell'anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 42

ESCLUSIONI PER TUTTE LE FORME DI PRESTAZIONI

Le prestazioni non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, delle persone con lui conviventi o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- di partecipazione a gare, alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;
- di mancata manutenzione del veicolo o di carenza rilevata sul veicolo o di mancata identificazione di carenza all'inizio del viaggio;
- di un'azione del conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- di sinistro in caso di abuso di alcolici, psicofarmaci nonché di stupefacenti ed allucinogeni;
- di suicidio o di tentato suicidio dell'assicurato/ conducente.

Le prestazioni di assistenza non sono altresì fornite in caso di:

- eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo esemplificativo: terremoti, eruzioni vulcaniche, frane smottamenti, alluvioni, uragani, valanghe) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire:
- esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni di nucleo di atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);
- mancato contatto con la Struttura organizzativa ed in caso in cui le prestazioni non fossero affidate alla compagnia per l'assistenza.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE E DOVE VALE LA COPERTURA

ART. 43

DURATA DEL CONTRATTO E ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante durante il periodo assicurativo indicato nella Polizza e non può essere tacitamente rinnovata. Ai sensi dell'articolo 170a, comma 1a del CdA., viene applicato il periodo di proroga di 15 giorni dalla scadenza



della Polizza.

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, dell'Islanda, del Lichtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Macedonia, della Serbia, del Montenegro e della Turchia Europea, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.

ART. 44

FORZA MAGGIORE E CAUSA NON IMPUTABILE

EUROHERC si obbliga di fornire le prestazioni di assistenza usando un'abilità e diligenza ragionevole, ma non può garantire che i servizi verranno sempre forniti senza interruzioni, ritardi o imperfezioni.

Fermo restando l'uso dell'abilità e di diligenza ragionevole, EUROHERC non assume responsabilità:

- per danni non causati da violazioni delle Condizioni indicate da questa Sezione o da altri provvedimenti;
- per danni non prevedibili al momento della entrata in vigore delle Condizioni della presente Sezione da parte di EUROHERC o dell'assicurato;
- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatasi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza imprevedibile.

CHE OBBLIGHI HO

ART. 45

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando il numero di telefono indicato sulla Polizza.

L'assicurato dovrà fornire alla Struttura organizzativa le seguenti informazioni:

- · di essere assicurato con la Compagnia
- dati personali completi
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza
- il numero di Polizza
- · la targa del Veicolo
- il tipo di Assistenza richiesto
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa, pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico di EUROHERC, nei limiti fissati per ogni garanzia come espressamente indicato, e calcolate in base alla tariffa del Fornitore dei servizi. Nel corso della copertura assicurativa, l'assicurato ha il diritto di avvalersi di servizi oltre i massimali convenzionati per ogni singola prestazione con l'obbligo di pagamento in base alla tariffa del Fornitore dei servizi.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura organizzativa potrà richiedere all'assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

ART. 46

DIRITTO DI RIVALSA

EUROHERC ha il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

ART. 47

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, EUROHERC non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

ART. 48

Prestazioni di assistenza

La forma di prestazione di assistenza fornita dipende dal tipo di assistenza riportato in polizza.

La garanzia "Assistenza Stradale" opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all'articolo 42., salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole



Prestazioni.

Le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo, salvo disposizioni contrarie indicate da questa Sezione per le singole prestazioni.

Le prestazioni di cui all'articolo 47.2 e 47.3 vengono fornite ripetutamente nel corso dell'anno assicurativo nei limiti fissati su base lorda come definiti per le singole prestazioni.

(1) ASSISTENZA STRADALE - "ZONA BASIC"

ART. 48.1

Che cosa è assicurato

SOCCORSO STRADALE E TRAINO

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, EUROHERC, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:

- valutare l'entità ed il tipo di guasto e le possibilità di effettuare sul posto interventi di riparazione; *oppure*
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché

Ambedue le prestazioni sono operanti entro un limite di 50 km dal luogo dell'immobilizzo (per es. 25 km di andata e 25 km di ritorno). Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.

Gli interventi di riparazione sul posto vengono effettuati in caso in cui i tempi di riparazione non siano superiori a 30 minuti. In caso in cui la riparazione non fosse possibile sul posto, EUROHERC organizzerà, tramite la Struttura organizzativa, il traino in base alle modalità previste dal presente articolo.

Le prestazioni di assistenza definite dal presente articolo sono operanti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) **restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino**.

A meno che non sia diversamente previsto, nel caso in cui il veicolo dell'assicurato sia munito di gancio di traino e, al momento della richiesta di soccorso, sia agganciato allo stesso un rimorchio di qualsiasi tipologia, l'assicurato è tenuto a sganciare il rimorchio per permettere al soccorritore il corretto traino del veicolo; saranno a carico dell'assicurato eventuali costi extra dovuti al traino, da parte del soccorritore,

del suddetto rimorchio.

Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. Restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione.

(2) ASSISTENZA STRADALE - "ZONA"

ART. 48.2

CHE COSA È ASSICURATO

1. Informazioni di viaggio

Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l'assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all'estero concernenti:

- le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
- i medici locali
- i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
- i prezzi del carburante e tariffe di pedaggio
- i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
- la situazione attuale del traffico in Italia e all'estero.

Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.

2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell'immobilizzo

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell'immobilizzo.

La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:

- forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
- rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
- perdita di carburante per qualsiasi motivo
- perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave.

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e di € 500,00 all'estero nel corso dell'anno assicurativo.

Le spese si riparazione ed i costi dei pezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.

3. Traino/ trasporto del veicolo dopo un guasto tecnico o incidente



Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell'assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell'assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.

In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo assicurato ritrovato dopo il furto.

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e di € 500,00 all'estero nel corso dell'anno assicurativo.

4. Recupero del veicolo

Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell'immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 300,00** in Italia e all'estero.

5. Veicolo sostitutivo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell'Italia, o entro 5 (cinque) giorni all'estero, o in caso di furto del veicolo, al posto delle prestazioni definite dai punti 6. e 7. del presente articolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni.

La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/ sede dell'assicurato (50 km e oltre). All'infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell'assicurato.

L'assicurato ha il diritto e l'obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo oppure il giorno successivo in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l'assicurato ha l'obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato in giornata per il territorio dell'Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all'estero.

6. Spese di albergo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in caso di furto, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (veicolo sostitutivo) e punto 7. (proseguimento del viaggio o rientro) del presente articolo, si provvederà

alla sistemazione dell'assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

7. Proseguimento del viaggio o rientro

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto avvenuti oltre 50 km o più dal luogo di residenza/sede dell'assicurato, EUROHERC, al posto delle prestazioni previste dal punto 5. (auto in sostituzione) e punto 6. (spese di albergo) fornirà le seguenti prestazioni:

- il rientro dell'assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione
- il viaggio per una persona dalla propria residenza o destinazione al luogo del sinistro in caso in cui il veicolo e stato riparato sul luogo del sinistro

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all'estero.

8. Autista sostitutivo

Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell'assicurato.

Restano a carico dell'assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.

9. Custodia del veicolo

Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell'assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo in modo da evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all'effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.

10. Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all'estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all'invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all'estero. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio.



(3) ASSISTENZA STRADALE - "ZONA +"

ART. 48.3.

ASSISTENZA STRADALE - "ZONA+"

1. Informazioni di viaggio

Prendendo contatto con la Struttura organizzativa, l'assicurato può ricevere informazioni importanti relative ad un viaggio all'estero concernenti:

- le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese in cui si viaggia
- i medici locali
- i regimi dei visti nel paese in cui si viaggia
- i prezzi del carburante e la tariffazione stradale
- i limiti di velocità nel paese in cui si viaggia
- la situazione attuale del traffico in Italia e all'estero

Le informazioni vengono fornite tempestivamente, tramite la Struttura organizzativa, telefonicamente. In caso in cui, a causa della complessità della richiesta di informazione, non fosse possibile dare una risposta soddisfacente immediata, la Struttura organizzativa può inviare la risposta alle persone assicurate, tramite successiva richiamata o, se lo si desidera, in forma scritta.

2. Assistenza tecnica ed assistenza per sinistri sul luogo dell'immobilizzo

Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di incidente stradale, la Struttura organizzativa consentirà al veicolo la ripresa in marcia sul luogo dell'immobilizzo.

La copertura assicurativa in base al presente articolo è operante pure nei confronti delle seguenti situazioni:

- forature di pneumatici e/o danni ai cerchioni
- rifornimento di carburante che non corrisponde alle normative del fabbricante
- perdita di carburante per qualsiasi motivo
- perdita o rottura delle chiavi, anche se la macchina è chiusa a chiave

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all'estero nel corso dell'anno assicurativo.

Le spese si riparazione ed i costi dei prezzi di ricambio e del carburante non sono assicurati.

3. Traino/trasporto del veicolo dopo un guasto tecnico o incidente

Qualora in caso di guasto tecnico o incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia sul luogo di immobilizzo, la Struttura organizzativa provvederà a trainare il veicolo assicurato (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) o il trasporto fino al luogo di scelta dell'assicurato ed al massimo fino al luogo del domicilio/sede dell'assicurato o fino alla carrozzeria prescelta ed opportuna per il riparo.

In base al presente articolo, la copertura assicurativa è operante anche in caso di traino/trasporto del veicolo

assicurato ritrovato dopo il furto.

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all'estero nel corso dell'anno assicurativo.

4. Recupero del veicolo

Qualora dopo un guasto tecnico o dopo un incidente, non sia possibile consentire al veicolo la ripresa in marcia al luogo dell'immobilizzo, la Struttura organizzativa organizzerà il recupero del veicolo (inclusi i bagagli e la merce trasportati per fini non commerciali) e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 600,00 in Italia e all'estero.

5. Veicolo sostitutivo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata per il territorio dell'Italia, o entro 5 giorni all'estero, o in caso di furto del veicolo, verranno coperte le spese di un veicolo sostitutivo (in base alle possibilità locali) fino alla ripresa in marcia o fino al ritrovamento del veicolo, fino ad un costo massimo di € 50,00 al giorno ma non più di 10 (dieci) giorni. La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell'assicurato (50 km e oltre). All'infuori delle spese di noleggio, altri costi non vengono sostenuti (per es. assicurazione, carburante, ecc.) e sono a carico dell'assicurato.

L'assicurato ha il diritto e **l'obbligo di richiedere il veicolo sostitutivo il giorno** in cui si è avvalso della prestazione del traino/trasporto del veicolo **oppure il giorno successivo** in caso il traino/trasporto fosse effettuato in giorno non lavorativo (weekend, festività, ecc.). In modo da poter fornire la prestazione in oggetto, l'assicurato **ha l'obbligo di presentare la conferma della carrozzeria che il veicolo non può essere riparato** in giornata per il territorio dell'Italia, oppure o entro 5 (cinque) giorni all'estero.

In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 7. (spese di albergo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio).

6. Servizio taxi

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, la Struttura organizzativa fornisca all'assicurato la prestazione definita dal punto 5. (veicolo sostitutivo), saranno a carico della compagnia i costi per il servizio taxi fino al luogo della consegna del veicolo oppure fino al luogo di partenza dei mezzi pubblici (corriera o treno) fino ad un massimo di € 100,00 in Italia e all'estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell'assicurato (50 km e oltre).

7. Spese di albergo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato in giornata, oppure in



caso di furto, si provvederà alla sistemazione dell'assicurato. Le spese di pernottamento verranno coperte fino ad un massimo di € 75,00 per notte a persona fino alla ripresa in marcia del veicolo oppure fino al ritrovamento del veicolo rubato, ma comunque con un limite massimo complessivo di € 375,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 8. (ritorno dopo il riparo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).

8. Ritorno dopo il riparo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il riparo del veicolo assicurato durasse più di 36 ore in Italia o 5 giorno all'estero, verranno coperte le spese di trasporto pubblico fino al luogo del riparo della macchina fino ad un massimo di € 100,00. In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 7. (spese di albergo) e dal punto 9. (proseguimento del viaggio o rientro).

9. Proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato nella stessa giornata, oppure in caso di furto, EUROHERC fornirà le seguenti prestazioni:

• il rientro dell'assicurato, del conducente e dei passeggeri autorizzati alla propria residenza o il proseguimento del viaggio fino alla destinazione.

EUROHERC terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 300,00 in Italia e all'estero. La prestazione viene fornita solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell'assicurato (50 km e oltre). In caso di utilizzo della presente prestazione, in relazione al sinistro accaduto non verranno fornite le prestazioni indicate dal punto i 5. (veicolo sostitutivo), dal punto 7. (spese di albergo) dal punto 8. (ritorno dopo il riparo).

10. Rientro del veicolo

Qualora a seguito di guasto tecnico o incidente, il veicolo assicurato non possa essere riparato entro 5 giorni lavorativi, i costi di rientro del veicolo fino alla carrozzeria prescelta in base alla residenza dell'assicurato o fino al vengono sostenuti fino ad un massimo di € 500,00 in Italia e di € 1.000,00 all'estero nel corso dell'anno assicurativo.

La prestazione è operante solo in caso in cui il luogo del sinistro si trovi al di fuori del comune di residenza/sede dell'assicurato (50 km e oltre).

11. Autista sostitutivo

Qualora il conducente non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, ferita o in caso di decesso e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida per il rientro, la Struttura organizzativa organizza e copre le

spese di rientro degli altri passeggeri e del veicolo assicurato con un autista fino alla residenza/sede dell'assicurato.

Restano a carico dell'assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere, dei traghetti, delle infrazioni stradali, ecc.

12. Custodia del veicolo

Qualora il veicolo assicurato a seguito di guasto tecnico o incidente accaduto oltre i 50 km dal luogo di residenza/sede dell'assicurato, dovesse venir lasciato sul luogo di fermo onde evitare ulteriori aggravamenti fino alla ripresa in marcia o fino al trasporto del veicolo in carrozzeria o fino all'effettuazione del trasporto del veicolo ritrovato dopo il furto, la Struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo e terrà a proprio carico il relativo costo di rimessaggio locale fino ad un massimo di € 375,00.

13. Ricerca ed invio pezzi di ricambio

Qualora a seguito di incidente o guasto del veicolo assicurato accaduto all'estero, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Struttura organizzativa provvede a proprio carico alla ricerca dei pezzi di ricambio ed all'invio dei pezzi di ricambio alle carrozzerie all'estero. Restano a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio.



NORME PER LA GARANZIA R.C.A.

ART. 49

DENUNCIA DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare avviso del Sinistro ad EUROHERC, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di Incidente - denuncia di Sinistro ("modulo CAI"), immediatamente e comunque entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice Civile e articolo 143 del C.D.A).

La denuncia deve contenere:

- il luogo, la data, l'ora del sinistro,
- le modalità del sinistro,
- i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti,
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni,
- indicazione dell'eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate.
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall'Autorità competente,
- nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti.



Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

Qualora il Sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al Contraente e all'Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, EUROHERC invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro (dolosa o colposa), o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, EUROHERC ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 50

PROCEDURA DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente -Denuncia di sinistro ("modulo blu"), compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo la dinamica del sinistro.

La richiesta di Risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) Risarcimento dei danni alle cose

In caso di Sinistro che abbia causato danni alle cose, EUROHERC è tenuta ad inviare una congrua offerta di risarcimento del danno o a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione da parte di EUROHERC della documentazione completa.

I termini sono:

- 60 giorni in presenza di "modulo CAI" firmato dal solo richiedente.
- 30 giorni se il "modulo CAI" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal Veicolo danneggiato.

b) Risarcimento dei danni alla persona

In caso di Sinistro che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del Sinistro il Risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di EUROHERC e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo CAI". In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, il codice fiscale, l'attività del danneggiato, il suo reddito, l'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

c) Risarcimento diretto

EUROHERC è aderente alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) a decorrere dal 01/01/2023 la quale sarà operante per i sinistri verificatisi da tale data.

La procedura di "Risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni consente all'assicurato, il quale ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia assicurativa anziché doversi rivolgere alla Compagnia del responsabile.

Tale procedura può essere attivata in caso di incidente stradale con le seguenti caratteristiche:

- deve trattarsi di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli ed alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo:
- le Compagnie assicurative di entrambi i veicoli devono aver aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Nel caso sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto, fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta di risarcimento deve contenere:

- Per quanto concerne i danni al veicolo assicurato con EUROHERC ed alle cose trasportate di proprietà del conducente o dell'assicurato:
 - i nomi dei due assicurati e dei conducenti,
 - le targhe dei due veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione.
 - la descrizione delle circostanze e della modalità del sinistro.
 - le generalità di eventuali testimoni,
 - l'indicazione dell'eventuale intervento delle Autorità,
 - il luogo, il giorno e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta al fine di accertare l'entità del danno.
- Per quanto concerne le lesioni subite dal conducente del veicolo assicurato con EUROHERC:
 - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato,
 - l'entità delle lesioni subite,
 - la dichiarazione di cui all'art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta



guarigione, con o senza postumi permanenti,

 l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

d) Risarcimento del terzo trasportato

Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni).

Per ottenere il risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

ART. 51

LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, EUROHERC è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Nel medesimo termine EUROHERC corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora il danneggiato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, non abbia fatto pervenire alcuna risposta, EUROHERC è tenuta entro 15 giorni a corrispondere al danneggiato la somma offerta, la quale somma è imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno.

Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da circolazione stradale, si prescrive dopo due anni dal giorno dell'incidente (Art.2947 del Codice Civile). Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.

ART. 52

Fondo di garanzia per le vittime della strada

In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005

ART. 53

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.). Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), è necessario inviare apposita richiesta a CONSAP - Centro di Informazione Italiano, tramite fax al numero 0685796270 e/o e-mail a richieste.centro@consap.it.

La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:

- nazione di accadimento del sinistro,
- data di accadimento del sinistro,
- targa del veicolo responsabile del sinistro,
- stato di immatricolazione della vettura responsabile.

La Consap individuerà l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente ed il suo mandatario in Italia. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la Compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a Consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano, Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334.

Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari consultare il sito www.consap.it nella sezione Fondi e attività - Servizi assicurativi.

ART. 54

GESTIONE DELLE VERTENZE

EUROHERC assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

EUROHERC non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe né ammende delle spese di giustizia penali.

ART. 55

ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di



comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

Norme per le garanzie Corpi veicoli terrestri (C.V.T.)

ART. 56

DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di EUROHERC prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di EUROHERC;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure EUROHERC entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro, tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all'Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.

In ogni caso l'assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di EUROHERC, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato di EUROHERC. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di EUROHERC.

In tal caso l'assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'assicurato deve:

GARANZIA FURTO E RAPINA (PARZIALI)

Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre:

- presentare immediatamente denuncia all'autorità competente e fornire copia ad EUROHERC, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana,
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere ad EUROHERC copia della denuncia di furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l'annotazione della perdita di possesso,
- fornire originale dell'estratto cronologico generale del P.R.A
- inviare tutte le chiavi emesse dalla casa costruttrice,
- fornire prova dell'esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in polizza,
- in caso di furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da EUROHERC, in mancanza delle quali non si procederà all'indennizzo,
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente,
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore di EUROHERC in caso di furto totale.

GARANZIA INCENDIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia ad EUROHERC e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile) o, se intervenuti, fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Se i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'autorità straniera che all'autorità italiana; per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti ad informare l'autorità Italiana competente tramite denuncia anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle autorità locali.

Infine EUROHERC si riserva di richiedere gli atti relativi, se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi.

La denuncia sarà considerata completa solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.



L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

GARANZIA CRISTALLI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato

ART. 57

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 58

VALORE DEL VEICOLO ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile "Quattroruote" al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

ART. 59

RECUPERI

L'assicurato, non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, deve informare EUROHERC. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso.

Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo diventa di proprietà di EUROHERC se questa ha pagato integralmente; l'assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il veicolo ritrovato restituendo a EUROHERC l'indennizzo ricevuto. Se invece l'indennizzo è stato parziale, i recuperi sono ripartiti tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'assicurato, quando EUROHERC esercita la facoltà di subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie.

ART. 60

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro EUROHERC corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Nella Formula "Valore Commerciale", in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 57 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso.

Nella Formula "Valore a nuovo" (Formula valida per le sole garanzie Incendio, Furto e Rapina), in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al capitale assicurato del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 12 mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali superino il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d'officina della casa costruttrice.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall'Art 39- "Valore del veicolo, accessori e optional (somma assicurata)", l'ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional, l'assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l'assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.

EUROHERC può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.

EUROHERC può richiedere all'assicurato l'esibizione della fattura o ricevuta fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile, o la Franchigia, come previsto nell'articolo 46 delle Condizioni di assicurazione.

ART. 61

RIMBORSO IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'assicurato la tenga a suo carico.



ART. 62

FRANCHIGIA E SCOPERTO

In caso di sinistro, EUROHERC corrisponde all'assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza, che rimangono a carico dell'assicurato stesso.

La franchigia è raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 7 - Estensione territoriale della Condizioni Generali; viene inoltre raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in Polizza.

La franchigia, lo scoperto e il relativo minimo indicati in polizza vengono eliminati se l'assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata con la EUROHERC.

Inoltre, per la garanzia Furto e Rapina, qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50%. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.

ART. 63

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

In nessun caso EUROHERC è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il danno, esse rimangono a carico dell'assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.

ART. 64

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DEL DANNO E RELATIVE CONTROVERSIE

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra EUROHERC e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro da EUROHERC. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito. La spese del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla Polizza;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 65

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

EUROHERC si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la Garanzia Furto e Rapina (Art. 33) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, EUROHERC indennizza l'assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:

- il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da EUROHERC, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l'eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
- in caso di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria, EUROHERC si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

EUROHERC si riserva la facoltà di indennizzare l'assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.

ART. 66

SURROGAZIONE

Qualora EUROHERC abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il contraente/l'assicurato o i suoi aventi diritto



possono avere verso i terzi, passano di diritto ad EUROHERC in base alla normativa vigente ed in particolare all'art. 1916 del Codice civile.



CHE COSA È ASSICURATO

ART. 67

OGGETTO DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo assicurato, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Durante la guida sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

ART. 68

VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza.

ART. 69

LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione non ha alcuna limitazione territoriale.

ART. 70

Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in

aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

CHE COSA NON È ASSICURATO

ART. 71

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati a patologie quali epilessia, sindrome organiche cerebrali, schizofrenia, stati paranoici o forme maniaco – depressive.

ART. 72

Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, EUROHERC liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

ART. 73

Prestazione per il caso di invalidità permanente

ART. 73.1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

EUROHERC corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.



Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, EUROHERC liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per l'invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

ART. 73.2

Precisazioni sull'indennizzo

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, EUROHERC versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

ART. 73.3

Franchigia assoluta per il caso di invalidità PERMANENTE

Qualora sia riconosciuta un'invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto (3%), non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Se invece essa risulterà superiore, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

ART. 74

Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato)

conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, EUROHERC corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento (la giornata di entrata e quella di uscita dall'Istituto di cura verranno considerate un'unica giornata a prescindere dall'orario del ricovero e delle dimissioni).

EUROHERC effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di centottanta giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 75

DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure ad EUROHERC, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C..

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta di EUROHERC, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, EUROHERC deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici di EUROHERC, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..



ART. 76

TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL' ASSICURATO EUROHERC, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti,

entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine EUROHERC comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

	DESTRO	SINISTRO		
Perdita anatomica o funzionale di:				
- un arto superiore	70%	60%		
- una mano o un avambraccio	60%	50%		
- un pollice	18%	16%		
- un indice	14%	12%		
- un medio	8%	6%		
- un anulare	8%	6%		
- un mignolo	12%	10%		
- una falange ungueale del pollice	9%	8%		
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito			
Anchilosi:				
- della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%		
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%		
- del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10%	8%		
Paralisi completa:				
- del nervo radiale	35%	30%		
- del nervo ulneare	20%	17%		
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:				
- al di sopra dell metà della coscia	70%			
- al di sotto dell metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%			
- Al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%			
Perdita anatomica o funzionale di:				
- un piede	40%			
- ambedue i piedi	80%			
- un alluce	5%			
- un dito del piede diverso dall'alluce	1%			
- una falange ungueale dell'alluce	2,5%			
Anchilosi:				
- dell' anca in posizione favorevole	35%			
- del ginocchio in estensione	25%			
- della tibio-tarsica ad angolo retto	10%			
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto stralgica	15%			

Paralisi completa del nervo:				
- sciatico popliteo esterno	15%			
Perdita totale, anatomica o funzionale di:				
- un occhio	25%			
- ambedue gli occhi	100%			
Sordità completa di:				
- un orecchio	10%			
- ambedue gli orecchi	40%			
Stenosi nasale assoluta:	'			
- monolaterale	4%			
- bilaterale	10%			
Perdita anatomica di:				
- un rene	15%			
- della milza senza compromissione significativa della crasi ematica	8%			
Esiti di fratture:				
- esiti di frattura scoposta di una costa	1%			
- esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%		
	una vertebra dorsale	5%		
	12° dorsale	10%		
	una vertebra lombare	10%		
- esiti di frattura di un metamero sacrale	3%			
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%			
Postumi di trauma distorsivo cervicale				
- con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%			



7 GLOSSARIO

I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito – integrano a tutti gli effetti il Contratto.

Accessori

Ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, che può essere: a) di serie: se fornita direttamente dalla Casa costruttrice per uno specifico modello di veicolo, b) optional: se fornito dalla Casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all'acquisto su richiesta dell'acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il veicolo stesso.

EUROHERC

L'impresa di assicurazione EUROHERC Osiguranje d.d. (EUROHERC Assicurazioni S.p.A.)

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione gravosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Allagamento

Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.

Alluvione

Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d'acqua.

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, Bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli accessori della Casa costruttrice).

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Aree aeroportuali

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento.

Assicuratore

v. Compagnia di assicurazione

Assicurazione o Contratto di Assicurazione

Garanzia prestata in base al Contratto di Assicurazione.

Assistenza stradale

Assistenza tempestiva, in denaro o in natura, fornita all'assicurato in situazione di difficoltà a seguito di un eventuale sinistro.

Attestazione sullo stato del rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Autocarro

Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a $3.500~{\rm kg}$.

CARD

Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto.

Carta Verde

Il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell'autoveicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.

Cessazione del rischio

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Classe di merito di conversione universale (CU)

È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) normalmente risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.

Codice delle Assicurazioni (C.D.A.)

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia

L'impresa di assicurazione EUROHERC Osiguranje d.d.

Compagnia di assicurazione

Compagnia che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.

Conciliazione

Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenza controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Condizioni di assicurazione

Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da clausole speciali e aggiuntive.

Consap S.p.A.

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.

Contratto di assicurazione

Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Copertura assicurativa

Può essere definita come sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

Danno

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Danno indennizzabile

Somma dovuta dalla EUROHERC in caso di sinistro non ancora depurata di eventuali franchigie o scoperti, se pattuiti in polizza.

Danni materiali e diretti

Danni inerenti alla materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito in Polizza.



Dati a carattere personale

Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.

Degrado d'uso

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Denuncia di Sinistro

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'intermediario a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, a seguito della stipula del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

DIP / DIP Aggiuntivo

Documento che l'assicuratore consegna al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Il documento informativo precontrattuale (DIP) ed il documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) contengono informazioni relative alla Compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto.

Dispositivo

Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d'uso gratuito dalla Società Partner.

Ebbrezza alcolica

Condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto all'articolo 186 del Codice della Strada.

Effetto

Data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Fenomeno elettrico

Azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Fornitore dei servizi

Indica il fornitore di servizi di assistenza stradale convenzionato con la Compagnia.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'indennizzo spettante.

Furto

Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia assicurativa

È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).

Garanzie accessorie

È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

Guasto tecnico

Qualsiasi carenza o funzionamento imprevedibile del veicolo che comporta l'arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l'assicurato e per la circolazione stradale.

Imposta sulle assicurazioni

Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Incendio

La combustione, con sviluppo di fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (in relazione all'assistenza stradale)

Evento accaduto durante la circolazione - collisione con un altro veicolo, impatto contro una barriera fissa, ribaltamento del veicolo, fuoriuscita dalla sede stradale – il cui ha causato un danno alla macchina che comporta l'arresto del veicolo, o il rischio di aggravamento del danno in caso di prosieguo, o di prosieguo in condizioni pericolose e/o in situazione pericolosa per l'assicurato e per la circolazione stradale.

Incidente Stradale

Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia all'assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Inondazione

Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.

Invalidità Permanente

La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione,



nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Liquidatore

Collaboratore autonomo o dipendente di una Compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

Margine di solvibilità disponibile

Il patrimonio della Compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato

L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Modulo CAI

Modulo di Constatazione amichevole di incidente. È un modulo prestampato fornito dalla compagnia assicurativa con la quale l'assicurato ha stipulato il contratto assicurativo di responsabilità civile auto, che viene utilizzato come denuncia di sinistro.

Perdita (danno) totale

Il danno subito dall'assicurato per la perdita del veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato più ritrovato; oppure le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

In genere, libero professionista incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza di assicurazione

Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

Premio lordo

Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Proprietario

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla Compagnia di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

Quattroruote

Listino mensile, redato dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Ouietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Rapina

Il delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

Risarcimento Diretto

Procedura di ottenimento del Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla compagnia dell'assicurato invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione ovvero nelle Condizioni di assicurazione.

Rischio

Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

L'esercizio del diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della Compagnia di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.



RUI

Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

Scoperto

v. Franchigia/Scoperto.

Set Informativo

È il documento predisposto della Compagnia di Assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set Informativo contiene il Documento informativo precontrattuale danni, (DIP), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi (DIP Aggiuntivo), le Condizioni di Assicurazione con Glossario ed il modulo di proposta, ove previsto.

Sinistro

Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.

Società Partner

La Società prescelta dalla Compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Struttura organizzativa

Il centro per l'assistenza in funzione ogni giorno, 24 ore al giorno, incaricato all'organizzazione dei servizi di assistenza indicati nella polizza, su richiesta dell'assicurato.

Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Valore a nuovo

Valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Quattroruote disponibile al momento del sinistro. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso.

Valore commerciale

Il prezzo realizzabile secondo Quattroruote vendendo il veicolo a una determinata data. In caso di danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del degrado d'uso.



INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito Regolamento), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

TIPOLOGIA E FONTE DEI DATI

I dati personali trattati da EUROHERC, a seconda della tipologia di polizza da Lei sottoscritta, sono i dati da Lei forniti nel corso del rapporto con EUROHERC (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con EUROHERC.

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, recapiti telefonici fissi e cellulari e indirizzi di posta elettronica, stato civile, sinistri con altre Compagnie, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali, e a qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali. Ove previsto in relazione ai prodotti assicurativi EUROHERC, la Compagnia potrà raccogliere informazioni sulla localizzazione del veicolo in caso di sinistro e dati relativi alla guida funzionali alla profilazione del conducente, laddove previsto dal prodotto sottoscritto.

Il mancato conferimento dei dati personali tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste rende impossibile il perfezionamento del contratto di assicurazione.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Compagnia per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (ad esempio, per predisporre o stipulare contratti

assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statisticotariffarie), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità divigilanza e Controllo. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).

I Suoi dati personali sensibili, rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute ecc.) potranno essere trattati dalla Compagnia, soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso e per le finalità descritte in contratto.

Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicati come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Compagnia al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti alle modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. Laddove Lei abbia rilasciato apposito consenso, i Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica), potranno essere eventualmente utillizzati anche per invaiarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Compagnia preposte alla fornitura



dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (ad esempio, fornitori di servizi informatici, le società di recupero credito, intermerdiari assicurativi e finanziari, società di archiviazione e di postalizzazione, società di call center, fornitori di servizi amministrativi e contabili, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi).

I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari del trattamento (in particolare, canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti, ed altri consulenti, strutture sanitarie, autofficine, centri di demolizione autoveicoli, agenzie investigative, ecc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazione ad essa associate), IVASS, COVIP, UIF, Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria ed altre autorità pubbliche nonchè persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza a favore di EUROHERC (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria, etc.); società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

In caso di operazioni poste in essere dall'interessato che siano ritenute rilevanti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i. i dati potranno essere comunicati anche ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo privacy@EUROHERCassicurazioni.it ovvero presso la Compagnia.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

TITOLARE E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è EUROHERC osiguranje d.d. con sede legale nella Repubblica di Croazia, Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagabria, sito internet www.euroherc.it.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali può essere contattato all'indirizzo e-mail privacy@euroherc.it.



EUROHERC ASSICURAZIONI 10000 ZAGABRIA | ULICA GRADA VUKOVARA 282 www.euroherc.it